COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14

Crema, 17 luglio 2020

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020 – 2022 PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' CON IL D.L. 34 DEL 2019 E DPCM 17.03.2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di luglio l'organo di revisione economico-finanziaria nella persona del revisore dei conti unico rag. Nigroni Giuseppe ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020 – 2022 PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' CON IL D.L. 34 DEL 2019 E DPCM 17.03.2020

****

Richiamati

l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Il d.l. 34/2019 (come modificato e integrato dalla successiva legge di conversione n. 58/2019) che, all'art. 33 comma 2, testualmente prevede:

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino

al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il d.p.c.m. 17.03.2020 che ha individuato le "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" stabilendo, con la tabella all'art. 4, i valori soglia in termini di rapporto percentuale (differenziato per fascia demografica) tra spesa di personale come risultante tra l'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti accertate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima delle tre annualità prese in considerazione, nonché, all'art. 5 la percentuale massima di incremento di spesa di personale annua possibile per i comuni al di sotto dei "valori soglia" definiti come sopra;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 - 2022 e il relativo piano delle assunzioni, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato, mediante il rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della L. 488/201 e dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

c) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale 2019 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti accertate relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità (2019) del 19,15% % (dati consuntivo 2019) che risulta pertanto inferiore al valore soglia determinato del dpcm 17.03.2020 per la fascia demografica di ppartenenza (pari al 26,9%);

d) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO

- che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, nel piano occupazionale 2020 – 2022, non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- che questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- che il piano delel assunzioni 2020 - 2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità e

- che l'andamento della spesa di personale nel triennio 2020 – 2022 è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;
- che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale come attestato dall'Ente con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legge n. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019 e il dpcm 17.03.2020

Visto la bozza di deliberazione di Giunta Comunale e la documentazione ricevuta

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato il 17.7.2020 dal Responsabile di settore amministrativo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato l'8.7.2020 dal Capo Settore economico-finanziario

ACCERTA

Che la spesa potenziale per gli anni 2020-2021-2022 stanziata con l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557 e segg., della legge n. 296/2006 nonché la compatibilità del piano con l'art. 33 comma 2 del d.l. 34 del 2019 e con il dpcm 17.03.2020;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

IL REVISORE

Rag. Giuseppe Nigroni